Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Deliberazione n. 268	Seduta del 02 MAR. 2020

Revoca in autotutela della "*Procedura di Affidamento per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva destinati alla S.S. Terapia Intensiva Generale e S.S. Neuro Rianimazione*", di cui alla delibera n. 1027 del 24.07.2019.

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Direttore Sanitario: Laura Radice
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Premesso che:

- con deliberazione n. 474 del 24.04.2019, nell'ambito della "*programmazione prioritaria degli acquisti di apparecchiature biomediche 2019*", veniva previsto l'acquisto di n. 6 letti elettrici telecomandati per terapia intensiva per un importo totale presunto di € 77.703,77 (I.V.A. 22% compresa) in sostituzione di altrettanti letti ormai obsoleti, da finanziare con i fondi di cui alla D.G.R. n. X/7539/2017 alla voce "*somma disponibile per sostituzione apparecchiature*" ed autorizzati con il Piano Investimenti 2019 allegato al BPE 2019 adottato con delibera n. 366 del 03.04.2019;
- con deliberazione n. 1027 del 24.07.2019 veniva autorizzata l'indizione della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 smi, da espletarsi in forma elettronica mediante la piattaforma SINTEL, con aggiudicazione secondo il criterio "*dell'offerta economicamente più vantaggiosa*" ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs.

50/2016 per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva destinati alle SS. Terapia Intensiva Generale e Neuro Rianimazione del P.O. San Gerardo;

- la S.C. Ingegneria Clinica, in data 28.08.2019, avviava sulla piattaforma informatizzata SINTEL la procedura per affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/16 smi, invitando: Hill-Rom, Malvestio S.p.A., Linet Italia S.r.l., Arjo Italia S.p.a. e Di Dedda Elettromedicali S.r.l. e con contemporanea pubblicazione di idoneo avviso sul sito della ASST Monza, onde consentire ad eventuali ulteriori operatori economici di richiedere di poter essere invitati;
- entro la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 12.09.2019, presentavano offerta le ditte: Hill-Rom; Linet Italia S.r.l. e Arjo Italia S.p.a.;
- con Deliberazione n. 1354 del 09.10.2019 veniva nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la commissione giudicatrice deputata alla valutazione tecnico-qualitativa, nella seguente composizione:
 - Stefano Maria Elli, Infermiere referente Picc Team ASST-Monza - Presidente;
 - Stefano Vismara, Coordinatore Infermieristico U.O. Terapia Intensiva Cardiochirurgica ASST Monza – Componente;
 - Cosimo Iacca, Coordinatore Infermieristico U.O. Terapia Intensiva Neurochirurgica ASST Monza – componente;
- come da istruttoria agli atti del Responsabile del Procedimento, venivano avviati i lavori della commissione giudicatrice, tramite la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti, nonché la prova delle apparecchiature;
- in data 29/11/2019, in occasione della seduta pubblica per l'apertura telematica delle offerte economiche, alla presenza dei concorrenti, il Presidente della Commissione ufficializzava le conclusione dei lavori della commissione giudicatrice relativamente alla valutazione degli elementi qualitativi, provvedendo a comunicare la non ammissione alle successive fasi di gara della Ditta Arjo Italia S.p.a. e Linet Italia S.r.l.;

Dato atto che, in data 16.12.19, perveniva nota del legale della Ditta Linet Italia S.r.l. di contestazioni all'operato dell'ASST, laddove in particolare veniva censurato che:

- *"il prodotto offerto dalla mia assistita è perfettamente rispondente alle caratteristiche e alle specifiche tecniche di cui al punto A.5 del capitolato di gara, che richiedeva la piena compatibilità del piano rete con i principali materassi antidecubito in commercio. Tale requisito non faceva riferimento alcuno allo specifico materasso Nimbus 4, che è stato invece l'unico presidio preso in considerazione in sede di valutazione dell'offerta di Linet Italai srl, con conseguente erroneità e parzialità della verifica della rispondenza ai requisiti di gara prescritti;*
- *la motivazione di incompatibilità verbalmente addotta per l'esclusione è peraltro totalmente priva di fondatezza, in quanto il prodotto da Linet è utilizzato in abbinamento proprio con il materasso in altri ospedali, tra cui l'USSL 3 Serenissima presso il reparto di Rianimazione del PO di Dolo, da oltre 3 anni senza problemi e con apprezzamento delle funzionalità del letto";*

- oltre a ciò, veniva rilevato che la verifica di compatibilità del prodotto non era avvenuta in contraddittorio con il personale di Linet Italia srl, né era stato consultato lo specialista che "*avrebbe spiegato come posizionare lo specifico materasso Nimbus 4 ed attestarne la piena compatibilità con il letto offerto*", nonché veniva rilevata una sostanziale disparità di trattamento tra le società concorrenti, in quanto la Commissione non aveva accertato la compatibilità del letto offerto da altro concorrente con il materasso Nimbus 4, né la rispondenza dello stesso al requisito di cui al Punto A5 dell'art. 2.2 del capitolato di gara;

Dato atto che tali contestazioni hanno comportato un riesame della procedura di cui trattasi, dalla quale è emerso che la descrizione della fornitura – così come presente nel capitolato speciale si presta a possibili fraintendimenti da parte dei concorrenti, vista la formulazione alquanto generica del requisito di cui al Punto A5 dell'art. 2.2 del capitolato ("piena compatibilità del piano rete con i principali materassi anti-decubito in commercio");

Considerato che, a seguito di tale riesame, l'Azienda ha deciso di rivedere l'intero iter procedimentale previsto nel precedente disciplinare, in particolare per ciò che attiene la verifica tecnica dei prodotti offerti, anche in considerazione del fatto che la procedura non era ancora stata conclusa;

Ravvisata, alla luce delle circostanze sopraesposte, l'opportunità di revocare in autotutela il provvedimento n. 1027/2019 avente ad oggetto l'indizione della procedura di gara per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva (e tutti gli atti endo-precedimentali ad esso connessi), al fine di effettuare una rivalutazione dei presupposti alla base del capitolato speciale e dei requisiti richiesti in sede di gara;

Ricordato che la valutazione in ordine alla possibile revoca in autotutela di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento adottato, in presenza dei requisiti di cui all'art. 21 quinques della L. 241/1990 smi, ossia motivi di interesse pubblico di natura economica, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o nel caso di rivalutazione dell'interesse pubblico originario;

Preso atto di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia secondo cui "*l'entrata in vigore dell'art. 21 quinques della L. 241/1990 ha risolto il problema del fondamento del potere di revoca degli atti amministrativi. L'art. 21 quinques ha accolto una nozione ampia di revoca prevedendo tre presupposti alternativi, che legittimano l'adozione di un provvedimento di revoca: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) per mutamenti della situazione di fatto; c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile, non solo in base a sopravvenienze, ma anche a nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (cd ius poenitendi)*" (cfr. Consiglio di Stato, Sez V, 18 gennaio 2011);

Considerato che la decisione di revocare la procedura di indizione - e tutti gli atti endo-procedimentali ad essa connessi e sino ad ora posti in essere - risiede altresì nella necessità di evitare di esporre l'azienda a contenziosi derivanti dalla non chiarezza del bando di gara, che non ha rappresentato le reali esigenze dell'azienda e potrebbe aver alterato la condizioni di concorrenza tra gli operatori economici e la *par condicio* tra gli stessi;

Dato atto che l'interesse pubblico alla revoca del provvedimento in esame – necessario affinché possa essere disposto un acquisto che soddisfi le reali esigenze aziendali – sia certamente prevalente all'interesse dei concorrenti alla prosecuzione ed all'aggiudicazione della gara, anche in considerazione del fatto che non vi è stato, ad oggi, alcun provvedimento di aggiudicazione definitiva e pertanto non solo non si è radicata in capo agli operatori economici alcuna posizione di vantaggio e/o di aspettativa legittima, ma non si sono creati pregiudizi agli operatori economici partecipanti alla gara;

Preso atto inoltre di quanto disposto dall'art. 8.1 del Disciplinare di Gara che prevede espressamente la facoltà di ASST di Monza di modificare, sospendere, revocare la procedura di cui trattasi e di non procedere all'affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei partecipanti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla revoca in autotutela del provvedimento n. 1027/2019 con oggetto "Procedura di Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2b) per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva destinati alla S.S. Terapia Intensiva Generale e S.S. Neuro Rianimazione", nonché degli atti endo-procedimentali ad esso connessi;

Dato atto che dal presente atto non risultano oneri a carico del Bilancio aziendale di questa ASST;

Preso atto dell'attestazione dell'Arch. Luigi G. Rossi, Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di revocare in autotutela la procedura di gara per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva destinati alla S.S. Terapia Intensiva Generale ed alla S.S. Neuro Rianimazione, di cui alla deliberazione n. 1027 del 24.07.2019, nonché di revocare gli atti endo-procedimentali ad essa connessi;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio Aziendale;
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta
Il Direttore Sanitario: Laura Radice
Il Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Monza

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 168 del 02 MAR. 2020

Revoca in autotutela della "*Procedura di Affidamento per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva destinati alla S.S. Terapia Intensiva Generale e S.S. Neuro Rianimazione*", di cui alla delibera n. 1027 del 24.07.2019.

Responsabile del Procedimento
Il Direttore ad interim della S.C. Ingegneria Clinica
(Luigi G. Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Il Direttore della S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)